

Il nuovo Modello IVA TR riconosce i Gruppi IVA e gli indici sintetici di affidabilità fiscale

Il formulario è intitolato "Agenzia delle Entrate" e "MODELLO IVA TR RICHIESTA DI RIMBORSO O UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA TRIMESTRALE".

Periodo di riferimento: Anno _____, Trimestre _____.

Casi particolari di compilazione: Regimi particolari ☐ Contabilità separata ☐ Richiesta presentata da ente o società controllanti per IVA di gruppo ☐ Confinetto nei limiti ☐ Modifica situazione precedente ☐

DATI DEL CONTRIBUENTE:

Partita IVA _____ Codice attività _____

Cognome o denominazione o ragione sociale _____ Nome _____ Sesso ☐ M ☐ F ☐ F

Data di nascita _____ Comune (o Stato estero) di nascita _____ Provincia (sigla) _____

Indirizzo di posta elettronica _____ Telefono o cellulare _____ Profilo _____ FAX numero _____

DICHIARANTE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE (rappresentante, custode fallimentare, erede ecc.):

Codice fiscale del dichiarante _____ Codice carta _____ Codice fiscale società dichiarante _____

Cognome _____ Nome _____ Sesso ☐ M ☐ F ☐ F

Data di nascita _____ Comune (o Stato estero) di nascita _____ Provincia (sigla) _____

SOTTOSCRIZIONE:

Numero moduli allegati (firmati o uniti o società controllanti) _____ Firma _____

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA:

Codice fiscale dell'incaricato _____

Soggetto che ha predisposto l'istanza ☐

Riservato all'incaricato _____ Data dell'impegno _____ giorno _____ mese _____ anno _____ FIRMA DELL'INCARICATO _____

Nuovo Modello IVA TR per il rimborso o compensazione del credito Iva trimestrale

Con [provvedimento del 19 marzo 2019, Prot. n. 64421/2019](#), recante: «Approvazione del modello IVA TR per la richiesta di rimborso o per l'utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati», l'Agenzia delle Entrate ha approvato, con le relative istruzioni, il **nuovo Modello IVA TR** per la richiesta di rimborso o per l'utilizzo in compensazione del credito Iva trimestrale.

L'approvazione del nuovo modello – rispetto al precedente approvato con provvedimento del [Direttore dell'Agenzia delle](#)

[Entrate del 4 luglio 2017](#) – si è resa necessaria per tenere conto delle disposizioni contenute nel titolo V-*bis* del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dal comma 24 dell'art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, con il quale è stato incluso tra i soggetti passivi il **Gruppo IVA** nonché di quelle contenute nell'art. 9-*bis* del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, con cui sono stati introdotti gli **indici sintetici di affidabilità fiscale**. Il nuovo modello, è utilizzabile, a decorrere dalle richieste di rimborso o di utilizzo in compensazione del credito IVA **relativo al primo trimestre dell'anno d'imposta 2019**, da presentare entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento secondo quanto previsto dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542,

[Link al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 19 marzo 2019, Prot. n. 64421/2019](#), recante: «Approvazione del modello IVA TR per la richiesta di rimborso o per l'utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati», pubblicato nel sito internet dell'Agenzia delle Entrate il 19 marzo 2019

Stretta sulle compensazioni dei crediti IVA

[Compensazioni e visto per i crediti infrannuali risultanti dalle istanze IVA TR: il limite di 5.000 è annuo. L'importo nell'istanza relativo ai trimestri precedenti concorre al limite](#)

[Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 103 E del 28 luglio 2017:](#) «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – MODELLO IVA TR – Richiesta di rimborso o utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale – **Compensazioni dei crediti infrannuali risultanti dalle istanze IVA TR** – Visti di conformità – **Soggetti abilitati ad apporre il visto di conformità per le compensazioni superiori al limite di 5.000 euro annui** –

Risposte a quesiti – Professionisti e certificatori – Individuazione di soggetti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni – Soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità – Art. 10, del D.L. 01/07/2009, n. 78, conv., con mod., dalla L. 03/08/2009, n. 102 – Artt. 17 e 35, del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241 – Art. 3, del D.L. 24/04/2017, n. 50, conv., con mod., dalla L. 21/06/2017, n. 96 – [Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 4 luglio 2017, prot. n. 124040/2017](#) – Art. 3, comma 3, del D.P.R. 22/07/1998, n. 322 -Art. 23 del D.M. 31/05/1999, n. 164 – Artt. 2 e 3 del D.M. 18/02/1999 – DD.MM. 18/02/1999, 12/07/2000, 21/12/2000 e 19/04/2001»

Modello IVA TR – Integrazione/rettifica

Modello TR integrativo entro il termine di scadenza previsto per l'invio della dichiarazione IVA annuale

Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 82 E del 14 novembre 2018: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – MODELLO IVA TR – Richiesta di rimborso o utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale – Modifica di elementi che non incidono sulla destinazione e/o ammontare del credito infrannuale (richiesta di esonero dalla produzione della garanzia fideiussoria, visto di conformità, attestazione dei requisiti contributivi e patrimoniali) – Termine e condizioni – Disciplina sanzionatoria – Applicazione dell'articolo 13, comma 4, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471 in caso di utilizzo "improprio" del credito IVA per mancata apposizione del visto di conformità – Art. 8, del D.P.R. 14/10/1999, n. 542 – Art. 38-bis, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

Con [risoluzione n. 82 del 14 novembre 2018](#), l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che non ci sono ostacoli di tipo normativo o procedurale **a consentire l'integrazione/rettifica del modello IVA TR entro il 30 aprile di ogni anno – o comunque, entro il diverso termine di scadenza di invio della dichiarazione IVA annuale** – al fine di integrare/modificare

elementi (quali, ad esempio, la richiesta di esonero dalla produzione della garanzia fideiussoria, l'apposizione del visto di conformità, l'attestazione dei requisiti contributivi e patrimoniali) che non incidono sulla destinazione e/o ammontare del credito infrannuale, ovviamente, puntualizza l'Agenzia, sempre che l'eccedenza IVA non sia già stata rimborsata ovvero compensata. Inoltre, precisato che l'integrazione/correzione degli elementi sopra citati (dati esposti nel quadro TD del Modello) non costituisce errore soggetto a sanzione, salvo che – con riferimento al visto di conformità – si sia proceduto a utilizzare in compensazione il credito infrannuale in presenza di un modello TR IVA carente del visto. In tale evenienza, infatti, essendosi verificato un utilizzo improprio del credito, in violazione di quanto disposto dall'articolo 10, comma 1, lettera a), n. 7 del D.L. n. 78 del 2009, torna applicabile la sanzione di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, secondo cui *«Nel caso di utilizzo di un'eccedenza o di un credito d'imposta esistenti in misura superiore a quella spettante o in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti si applica, salva l'applicazione di disposizioni speciali, la sanzione pari al trenta per cento del credito utilizzato»*, salva la possibilità di definizione tramite l'istituto del ravvedimento operoso.

Sulla facoltà del contribuente di modificare la propria scelta in merito alla possibilità di utilizzare il credito IVA, vedi: [risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 99 E del 11 novembre 2014](#). Nel documento di prassi chiarito che la modifica della scelta da compensazione a rimborso può essere eseguita.

Il riconoscimento della scelta da parte dell'Ufficio è tuttavia subordinato alle seguenti condizioni:

- non sia avvenuta la validazione della disposizione di pagamento del rimborso;
- il credito non sia stato già utilizzato in compensazione;

- la modifica della modalità di utilizzo del credito, operata tramite la presentazione di un nuovo modello TR, deve successivamente trovare corretta esposizione nella dichiarazione annuale IVA (la rettifica del modello TR non può essere esercitata dopo la data di presentazione della stessa dichiarazione annuale IVA).

Credito IVA maturato nel trimestre chiesto a rimborso con il modello IVA TR: la richiesta può essere variata da rimborso a compensazione

Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 99 E del 11 novembre 2014: *«IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Rimborsi – Compensazione dei crediti IVA per il pagamento mediante modello F24 – Richiesta di rimborso con il modello IVA TR dell'eccedenza detraibile maturata nel trimestre – Facoltà di variare la scelta di utilizzo della eccedenza di credito IVA trimestrale da rimborso a compensazione, effettuata tramite la presentazione del modello TR – Possibilità – Condizioni – Rimborsi non sono stati ancora erogati – Il credito non sia stato già utilizzato in compensazione – La modifica della modalità di utilizzo del credito, operata tramite la presentazione di un nuovo modello TR deve successivamente trovare corretta esposizione nella dichiarazione annuale IVA – Caso di specie – Richiesta di revoca relativa al rimborso causata dalla mancanza di liquidità nonché dalla difficoltà di stipulare onerose polizze fideiussorie – Art. 38-bis, del DPR 26/10/1972, n. 633 – Art. 8, comma 3, del DPR 14/10/1999, n. 542»*

Sulla possibilità di inviare un nuovo modello TR dopo la scadenza del termine di presentazione per modificare i dati presenti nel quadro TD, vedi: il paragrafo 8 della circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 35 E del 27 ottobre 2015. In particolare nella citata circolare chiarito che “Con la stessa modalità e con gli stessi limiti temporali previsti dalla citata risoluzione (n. 99 E del 11 novembre 2014), si ritiene che possano essere corrette o integrate anche le indicazioni

rese con riguardo al **presupposto per ottenere il rimborso**, nonché alla richiesta di esonero dalla presentazione della garanzia o alla sussistenza dei requisiti per accedere all'erogazione prioritaria, non eseguite o eseguite non correttamente all'interno del quadro TD del modello TR tempestivamente presentato".

Per il **ravvedimento di un omesso versamento di un debito IVA periodico mediante compensazione con un credito IVA emergente dalle liquidazioni periodiche successive**, vedi paragrafo 4.3. della Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 42 E del 12 ottobre 2016 ([in Finanza & Fisco n. 19/2016, pag. 1507](#)).